

TAR Piemonte su copertura posti vacanti: nella PA non sussiste l'obbligo, ma la facoltà di utilizzare la graduatoria concorsuale vigente

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un medico ha partecipato ad un concorso per titoli ed esami nell'anno 2010 indetto da un'azienda sanitaria piemontese, per la copertura di un posto di dirigente medico, collocandosi tra gli idonei al terzo posto nella graduatoria di merito.

Agli inizi del 2016, resosi vacante un terzo posto nella qualifica messa a concorso, la predetta azienda sanitaria locale ha interpellato il medico per conoscerne la disponibilità all'assunzione a tempo indeterminato nel posto precitato, ottenendone l'immediato assenso.

Senonché l'azienda sanitaria, per la copertura del posto resosi vacante, anziché procedere all'assunzione del medico suddetto, ha deciso di bandire una procedura di mobilità volontaria, al termine della quale, la stessa azienda sanitaria ha accolto l'istanza di trasferimento di altro sanitario, con conseguente costituzione con quest'ultimo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il medico che aveva partecipato al concorso nel 2010 e che risultava terzo nella graduatoria di merito ha allora adito il TAR Piemonte, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti riguardanti la procedura di mobilità volontaria.

L'ASL piemontese si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, osservando che ha stabilito di procedere alla copertura del posto di dirigente medico mediante mobilità, in luogo dello scorrimento della graduatoria di concorso in quanto, era sorto per l'ente l'esigenza di acquisire una nuova unità di dirigente medico, come evidenziato dal Direttore della struttura competente, in possesso di specifiche caratteristiche professionali (quali: esperienza in elettromiografia, elettroencefalografia; trattamento con tossina botulinica; esecuzione dei potenziali evocati motori tramite stimolazione magnetica transcranica, ecc.), allo scopo di migliorare le prestazioni del reparto nell'ambito delle patologie neurologiche.

Tali requisiti professionali sono stati richiesti nella procedura di mobilità, viceversa, nel bando di concorso risalente al 2010, dal quale era scaturita la graduatoria in cui era inserito il medico ricorrente, richiedeva esclusivamente la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione nella disciplina.

Il TAR Piemonte, rilevato che il ricorrente non ha dimostrato di possedere i requisiti preferenziali previsti nell'avviso di mobilità, ha precisato che non sussiste l'obbligo, bensì la sola facoltà dell'amministrazione di utilizzare la graduatoria concorsuale vigente; l'eventuale decisione di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere alla medesima è da considerarsi legittima quando sia adeguatamente motivata in relazione alle esigenze specifiche che inducono a tale scelta in luogo dello scorrimento della graduatoria.

In conclusione, pertanto, il TAR Piemonte ha stabilito di respingere il ricorso del preindicatedo ricorrente.